

Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate. Che interviene anche sulle compensazioni

# Ravvedimento salva-rateazioni

## Pronti i codici tributo per versare sanzioni e interessi

DI VALERIO STROPPA

**I**l ravvedimento salva la rateazione post-definizione. In caso di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria, i contribuenti che saltano un pagamento possono mettersi in regola entro il termine per la rata successiva. E per farlo avranno a disposizione codici tributo ad hoc per versare, tramite F24, le sanzioni e gli interessi dovuti per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del dlgs n. 472/1997. Ad approvarli è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 25/E di ieri. Sia l'articolo 8, comma 3-bis del dlgs n. 218/1997 (accertamento con adesione), sia l'articolo 48, comma 3-bis del dlgs n. 546/1992 (conciliazione giudiziale), sia l'articolo 17-bis dello stesso dlgs (mediazione) prevedono infatti un'analoga norma: il beneficio della dilazione decade in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, salvo che questo non si perfezioni entro il termine della rata successiva. Fermo restando che la possibilità di ravvedimenti salva-rateazione era ammessa anche in passato, alcuni contribuenti venivano indotti in errore sui codici da utilizzare. Ora sarà possibile distinguere le varie voci, semplificando al contempo i controlli dell'amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda le sanzioni vengono istituiti i codici 9946 (tributi erariali), 9947 (addizionale comunale Irpef), 9948 (addizionale regionale Irpef) e 9949 (Irap). A

questi si accompagnano i codici per il pagamento degli interessi, rispettivamente 1984, 1985, 1986 e 1987. In sede di compilazione della delega di versamento, i campi «codice ufficio», «codice atto» e «anno di riferimento» dovranno essere valorizzati con le informazioni presenti negli atti emessi dall'ufficio.

**Compensazione crediti p.a..** Arrivano i codici tributo anche per consentire alle p.a. debentriche verso i contribuenti di regolarizzare i propri conti con l'erario. Il dl n. 35/2013 ha infatti previsto la possibilità, per chi vanta crediti commerciali certificati verso enti pubblici, di compensare tali importi con somme dovute al fisco a seguito di istituti deflativi del contenzioso (adesione, mediazione, conciliazione). La norma è stata attuata con dm 14 gennaio 2014 e l'Agenzia ha successivamente varato i codici tributo per i contribuenti (si veda *ItaliaOggi* del 5 febbraio scorso). Con la risoluzione n. 24/E di ieri le Entrate hanno approvato i codici mediante i quali le p.a. potranno restituire allo Stato gli importi dei crediti utilizzati in compensazione. Nel modello F24 Enti pubblici andrà riportato il codice 260E. Nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi, invece, il codice sarà il 2600. In entrambi i casi sarà necessario indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, rilasciato dall'apposita piattaforma elettronica realizzata dal Mef.

—© Riproduzione riservata—

